

COMMISSIONE VII  
LAVORI PUBBLICI

V.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari. (167)	33
PRESIDENTE . . . . .	33, 34, 37, 38, 43, 44, 45
CAIATI, <i>Relatore</i> . . . . .	33, 37, 38, 39, 41, 43, 44
DE' COCCI . . . . .	34
CERVONE . . . . .	34, 39, 45
MATTEUCCI . . . . .	35, 40
ANGELINO . . . . .	35
CAMANGI . . . . .	35, 39, 41, 43, 44
MESSINETTI . . . . .	36, 37
SPADAZZI . . . . .	37
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	37, 42, 43, 44, 45
ANGELUCCI NICOLA . . . . .	39
GUARIENTO . . . . .	40
PASINI . . . . .	40
VERONESI . . . . .	40
PACATI . . . . .	40
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	45

**La seduta comincia alle 9,40.**

BONTADE MARGHERITA, *Segretario* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Garanzia della Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari. (167).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari».

CAIATI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'ansia con cui è atteso questo disegno di legge lascia senz'altro supporre che esso risponda a particolari esigenze: esso serve, infatti, in sostanza, a colmare alcune lacune delle leggi che riguardano l'edilizia popolare.

L'attività edilizia è ormai una attività che non si può considerare a carattere locale; essa impegna il Governo e il Parlamento sul piano nazionale e sotto questo aspetto il disegno di legge rappresenta una nuova impostazione del problema edilizio.

Il decreto-legge 28 aprile 1938, n. 1165, prevedeva all'articolo 4 che i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli istituti autonomi delle case popolari fossero garantiti dagli stessi comuni in cui venivano costruiti gli alloggi a tipo popolare.

Noi conosciamo le condizioni di bilancio dei comuni, che oggi sono particolarmente aggravate da tutta una serie di spese, le quali non lasciano margine nè alla sovrimposta fondiaria, nè all'imposta di consumo. Quindi, l'assunzione e la garanzia da parte dei co-

muni dei mutui a favore degli Istituti autonomi delle case popolari è diventato un problema di impossibile soluzione. Accade molto spesso che il Ministero, sollecito dei bisogni dei comuni e delle situazioni delle singole province, provvede a porre adeguati fondi a disposizione di questi enti; ma questi fondi restano inutilizzati o pressoché inutilizzati, a seconda delle disponibilità dei singoli comuni, in attesa che si risolva il problema della garanzia.

Ora, proprio per affrontare in maniera più adeguata e più energica — e vorrei dire anche in maniera più concreta — il problema dell'edilizia popolare, il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa col Ministero del tesoro, si è reso promotore di un disegno di legge, che noi approvammo nella passata legislatura con alcuni emendamenti, perché esso potesse aderire il più possibile alla situazione attuale dei comuni e potesse essere soprattutto uno stimolo alla maggiore snellezza di tutti gli adempimenti burocratici, con un solo obiettivo, quello di rendere il più che possibile di rapida attuazione la costruzione di alloggi popolari, per i quali continuano ad essere stanziati annualmente determinati finanziamenti.

Appunto tenendo presente questo obiettivo, noi, nella passata legislatura, fummo costretti in questo ramo del Parlamento ad apportare modifiche radicali al disegno di legge, modifiche sulle quali tutti i settori furono concordi, poichè ci fu unanimità anche nella votazione. Ciò mi fa sperare che anche in questa sede riusciremo a dare alla legge il conforto della sollecita e unanime approvazione, perché possa essere presto operante nell'interesse dei comuni.

Una sola dichiarazione desidero fare — perché essa risulti dagli atti parlamentari e perché dell'argomento si è parlato in seno alla IV Commissione finanze e tesoro — per quanto riguarda i finanziamenti dell'anno scorso. Si intende che la legge che intendiamo approvare è una legge che è operante per i suoi benefici anche per gli stanziamenti dell'esercizio scorso. Questo perché risulta a noi tutti che vi sono dei comuni e degli Istituti autonomi delle case popolari, che non hanno potuto rendere operanti questi finanziamenti ai fini della costruzione di alloggi, perché sono mancate proprio quelle garanzie per le quali oggi proponiamo l'approvazione di una nuova legge che servirà ad alleggerire i comuni degli oneri che essi non sono in grado di sostenere.

È inutile soffermarci a lungo sulla situazione dei comuni, poichè sappiamo quale è lo

stato dei loro bilanci, anche perché in mezzo a noi vi sono anche amministratori autorevoli, che potrebbero aggiungere dettagliati particolari. Quello che ci preme è che la legge, attraverso l'approvazione di questo e dell'altro ramo del Parlamento, possa entrare in vigore il più presto possibile e che il problema dell'edilizia popolare sia, anche attraverso questa legge, considerato sempre più fondamentale per la vita del nostro paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE' COCCI. È noto che, oltre agli Istituti autonomi per le case popolari, vi sono altri Istituti edilizi a carattere nazionale, come quello per i mutilati per servizio, per i ciechi di guerra, per i maestri elementari e via dicendo. Alcuni hanno già ottenuto il pieno riconoscimento da parte del Ministero dei lavori pubblici, altri hanno già svolto tutta la procedura per ottenere il riconoscimento. Proporrei, quindi, di aggiungere un inciso perché la legge si estendesse anche agli altri Istituti edilizi a carattere nazionale.

CERVONE. Credo che il relatore abbia bene dimostrato l'ansia di moltissimi comuni, specialmente di quelli che non hanno disponibilità di bilancio, di poter garantire i mutui e costruire le case. Quindi è opportuno che si approvi questa legge, modificata secondo gli emendamenti proposti.

Vi sono però due obiezioni, una già accennata dal relatore e l'altra che è in analogia con la legge sugli enti locali. Il relatore si è soffermato sui finanziamenti fatti nell'esercizio in corso. Ma a me risulta che vi sono Istituti per le case popolari che hanno residui non soltanto sui finanziamenti fatti nell'esercizio scorso, ma anche su esercizi di anni precedenti. Essi non hanno potuto rendere operanti questi finanziamenti, perché i comuni interessati non avevano le possibilità per garantire i mutui.

Credo, quindi, che, a titolo di interpretazione, e non di emendamento, il concetto debba essere esteso a tutti i residui che esistono presso gli Istituti per le case popolari e che non sono andati in applicazione per deficienza di garanzia da parte dei comuni.

Una seconda raccomandazione. Abbiamo la legge sugli enti locali, la quale, a proposito delle opere dei comuni, delle province, ecc., stabilisce che, qualora l'amministrazione locale non abbia possibilità di garantire i mutui, lo Stato si sostituisce ad essa. Con questa legge, invece, diciamo senz'altro che lo Stato deve garantire. Ora io non vorrei che lo Stato si trovasse poi nel-

l'impossibilità di garantire e che quindi questa legge facesse la fine delle precedenti.

Votiamo perciò la legge, ma facciamo in modo che essa sia efficiente, affinché si possa vedere veramente realizzata quella che è l'aspettativa di tante popolazioni.

MATTEUCCI. Sulla necessità della legge, credo che tutti concordiamo. Una delle remore alla costruzione di case anche col contributo concesso agli Istituti per le case popolari è stato proprio il problema della garanzia, perché moltissimi comuni si trovano nella necessità di avere esaurito sia la sovrimposta, sia l'imposta di consumo — cioè tutte le possibilità di imposte delegabili — e non hanno trovato garanzie di altro genere.

La preoccupazione del collega Cervone era anche la mia nella passata seduta, quando chiesi di rinviare questa discussione. Avevo presente proprio la legge n. 589, in cui è previsto il caso di quei comuni — ve ne sono tanti in Italia, specialmente nel Mezzogiorno — che non avessero più possibilità di cedere delegazioni e quindi di garantire i mutui per eseguire quei lavori per i quali lo Stato, con la detta legge, concedeva i contributi. Proprio per questo abbiamo visto che una parte della n. 589 si è resa inoperante. Noi avevamo l'intenzione di sostituire la garanzia dello Stato, però l'avevamo limitata ai casi in cui fosse provata la impossibilità del comune di garantire la sua parte di mutuo. Ma chi è che doveva giudicare su questa impossibilità? Niente meno che la Commissione centrale della finanza locale, la quale è nelle mani della Direzione generale del bilancio! Credo che si sia arrivati appena, in due o tre anni, a garantire una diecina di comuni. Quindi la legge è inoperante.

Fare un'altra legge di questo genere, è inutile. Però mi sono convinto che il testo che fu approvato nella precedente legislatura è un testo veramente tassativo. Non v'è direttore generale che possa cavillare, quando si dice: « I mutui con contributo erariale da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari, sono garantiti dallo Stato ».

Quindi, se approveremo questo testo, credo che faremo veramente, questa volta, una legge operante e daremo il via a quelle costruzioni che ancora sono da fare.

ANGELINO. Nella precedente discussione si è parlato delle lungaggini della procedura che i comuni debbono seguire per ottenere i mutui e delle difficoltà che incontrano per avere la garanzia dello Stato. Ho esaminato sia la legge istitutiva della Cassa depositi e

prestiti, sia il suo regolamento, sia il testo unico per l'edilizia popolare, e mi sono convinto che si potrebbe fare a meno della garanzia dello Stato, una volta che per certe cooperative, sia pure costituite da impiegati o pensionati dello Stato, basta che i prestiti siano garantiti con ipoteca. Si potrebbero introdurre ancora delle limitazioni, come quella dell'articolo 8, per cui le cooperative mutuarie, nel dare la garanzia — cioè l'ipoteca — debbono dare 100 per avere la garanzia di 75 in modo che vi sia un margine di sicurezza per la Cassa depositi e prestiti; altra garanzia potrebbe essere quella che tutti i corrispettivi dei mutui venissero depositati in un libretto di risparmio, vincolato a favore della Cassa depositi e prestiti. Si potrebbe, cioè, abbreviare la procedura in modo tale che gli Istituti per le case popolari venissero trattati alla stregua delle cooperative tra impiegati e pensionati dello Stato.

Io, come sindaco, ho dato la garanzia perché il mio comune ne ha la possibilità, non avendo ancora esaurito tutte le sovrimposte. Ma ci troviamo ugualmente in difficoltà per la lunghezza della procedura.

CAMANGI. Potrei fare a meno di aggiungere le mie idee a quello che hanno detto i colleghi, perché mi pare di poter ritenere che l'opinione generale sia nel senso di approvare il testo già approvato nella passata legislatura, testo che mi sembra rispondere esattamente ai nostri desideri e alle nostre preoccupazioni.

Forse non è inutile, però, una maggiore precisazione a sostegno di questo testo, anche perché resti agli atti.

Purtroppo tutti i colleghi che hanno interloquito testé si sono rifatti alla garanzia dei comuni per i mutui contratti dagli Istituti per le case popolari con la Cassa depositi e prestiti, per la costruzione di fabbricati di loro competenza e per l'utilizzazione dei contributi della legge n. 408, e hanno rilevato la difficoltà dei comuni a concedere questa garanzia. Il che porterebbe implicitamente a questa conseguenza: che se i comuni avessero le possibilità finanziarie per dare questa garanzia, probabilmente noi non saremmo stati indotti ad approvare un disegno di legge di questo genere.

A me sembra invece che si debba affermare tassativamente, anche dal punto di vista di principio, che anche se i comuni avessero — e non l'hanno, purtroppo — la possibilità finanziaria di garantire i mutui, sarebbe cosa assolutamente da evitare, anzi da impedire, per un fatto ovvio e semplicis-

simo. Si arriverebbe — e si è arrivati purtroppo in passato — con questo sistema di garanzia a qualcosa di assolutamente ibrido e illogico. Perché, immaginate voi un comune che, in definitiva, firma per avallo una cambiale con un istituto che non ha niente a che fare col comune? Tra due privati questo concetto dell'avallo e della garanzia può essere anche ammissibile; ma tra un comune e un altro istituto, sia pure di pubblica utilità come l'Istituto delle case popolari, evidentemente una garanzia di questo genere è, dal punto di vista giuridico e amministrativo, assolutamente aberrante.

A me pare perciò che non sia inutile affermare chiaramente questo nostro punto di vista, per quanto si possa ritenere che, nella sostanza, esso sia già superato e risolto, affinché resti consacrato agli atti.

Tanto più che — mi rivolgo in modo particolare al collega che ha parlato prima di me e che è un amministratore comunale — anche nel caso di comuni che ne abbiano la possibilità, il concedere una garanzia di questo genere toglie ai comuni stessi certe possibilità che sono invece istituzionalmente loro proprie; porta cioè i comuni ad impegnare le proprie possibilità creditizie per fini che istituzionalmente non sono dei comuni e, naturalmente, a svantaggio dei fini propriamente istituzionali. Perché il giorno in cui il comune dovesse fare l'acquedotto, la scuola, la fognatura, la strada, non avrebbe più possibilità di ricorrere a quelle garanzie.

Vorrei dire anche che il sistema previsto dal testo unico dell'edilizia popolare e dalla legge n. 408 è un sistema di contributi trentacinquennali che fa, in definitiva, affidamento sulla possibilità dei beneficiari di trovare un certo credito. Quindi vorrebbe essere in certo senso uno stimolo nei confronti degli interessati ad adoperarsi per trovare il credito necessario per quelle tali costruzioni a carattere popolare. Ora, mentre un concetto di questo genere è ammissibile nei confronti, per esempio, delle cooperative, che sono società private, esso non è assolutamente applicabile nei confronti degli Istituti autonomi per le case popolari, che non hanno carattere privatistico, ma sono degli enti dello Stato, anche se hanno organizzazione e struttura autonoma, tanto è vero che sono sorvegliati dal Ministero dei lavori pubblici e costituiscono col loro patrimonio immobiliare un demanio della collettività. Nei confronti di questi Istituti mi sembra che questo concetto di stimolare da parte loro la ricerca di un credito sia qualche cosa che rasenta l'assurdo.

Per cui penso che sarebbe da auspicare — non sono certo il primo a dirlo — che correlativamente ai contributi che lo Stato si dispone a dare, iscrivendone gli importi nei propri stati di previsione, dovrebbe essere assicurato a questi enti il finanziamento e il credito necessario. Altrimenti cadremmo evidentemente in uno dei nostri tanti difetti di coordinazione, il che non sarebbe commendevole.

Col testo che approveremo, in un certo senso questa coordinazione diventa implicita, perché, dovendo per forza la Cassa depositi e prestiti fare il mutuo agli Istituti, per il solo fatto che gli Istituti abbiano ottenuto il contributo — vedi il primo capoverso dell'articolo 1 — in un certo senso questa correlazione è implicita; ma fino a un certo punto, perché non è scritto qui che, comunque, la Cassa depositi e prestiti sia tenuta a fare questi mutui in correlazione con quei contributi che lo Stato concede. È automatica la garanzia dello Stato, ma non è automatica la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

Non so se questo sia un problema da affrontare e risolvere oggi; ma è certo che è un problema che merita di essere considerato dal legislatore.

MESSINETTI. Il mio Gruppo è favorevole al presente disegno di legge per i motivi esposti dal relatore e per tutto ciò che è stato detto successivamente dagli altri colleghi che mi hanno preceduto. La questione delle garanzie da parte dei comuni è una questione molto seria, perché, anche per quei comuni che hanno la possibilità di dare garanzie, le pratiche burocratiche sono lunghissime. Mi posso riferire al mio comune di Crotone, che fin dal 1951 ha garantito un mutuo di 122 milioni presso la Cassa depositi e prestiti, ma a tutt'oggi l'Istituto autonomo per le case popolari non ha potuto venire in possesso del mutuo stesso. Ciò perché le deliberazioni dei comuni vanno alla prefettura; quando si è in periodo elettorale, le prefetture non funzionano più... o funzionano troppo, perché funzionano solo per le questioni elettorali. Poi, specialmente quando è coperta la sovrimposta e resta semplicemente l'imposta di consumo, la procedura diventa così complessa e difficile, che è quasi impossibile venire in possesso del mutuo in meno di due, tre o quattro anni.

La legge in esame è effettivamente necessaria; perché, come dicevano gli onorevoli Matteucci e Camangi, quantunque la garanzia sia del tutto formale, essa però toglie ai comuni la possibilità di contrarre altri mutui

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1953

per altre opere che il comune è obbligato a compiere nella sua amministrazione.

Il mio Gruppo è favorevole al disegno di legge con gli emendamenti già approvati nella precedente legislatura; solo che, per rendere più precisa l'automaticità della garanzia da parte dello Stato, sarebbe forse opportuno aggiungere che il decreto di concessione del contributo vale come garanzia.

PRESIDENTE. È già detto.

MESSINETTI. Per quanto riguarda gli altri Istituti di credito, gli Istituti delle case popolari di tutte le province hanno ormai tali beni patrimoniali per valori di miliardi, che anche le Casse di risparmio, il Banco di Napoli e via di seguito, possono garantire. Soltanto, gli Istituti dovrebbero cercare di non dare tutte le prelazioni che attualmente danno alle grosse industrie, le quali partecipano con una certa percentuale alla spesa, acquistando il diritto di preferenza mentre queste grosse industrie avrebbero il dovere di costruire esse gli alloggi per i propri dipendenti.

È questa una questione che ho sostenuto all'Istituto delle case popolari di Catanzaro, perché, come sindaco di Crotona, faccio parte di quell'Istituto. Alla Montecatini, per esempio, che interviene per il 20 per cento delle spese, viene assicurata la prelazione, mentre all'atto pratico le popolazioni più povere restano senza alloggi.

PRESIDENTE. Il diritto alla prelazione è limitato al contributo e vale ad aumentare il numero degli alloggi.

MESSINETTI. Non è così. Io cito un caso pratico: l'Istituto delle case popolari di Catanzaro ha costruito a Crotona 36 alloggi con 60 milioni garantiti dal comune stesso; interviene la Montecatini e dà il 20 per cento di contributo sulla spesa in aumento, però la prelazione è su tutti gli alloggi.

PRESIDENTE. Male, la prelazione deve essere sul sopravanzo.

MESSINETTI. Ma non avviene così, e questo è a danno delle popolazioni. È necessario che questo problema pervenga all'orecchio del direttore dell'Istituto per le case popolari di Catanzaro, il quale mi ha obiettato che, quando v'è un incremento del patrimonio dell'Istituto, egli non può assolutamente rinunciarvi. Ma io non chiedo che l'Istituto rifiuti il contributo, bensì, come dice il nostro presidente, che la prelazione sia concessa sul di più. Altrimenti, praticamente, le popolazioni più povere restano senza alloggio,

Per le ragioni esposte, il mio gruppo voterà a favore del testo emendato.

SPADAZZI. Anche noi siamo d'accordo con tutto quello che è stato detto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CAIATI, *Relatore*. Gli interventi dei colleghi sono stati tutti favorevoli all'approvazione del disegno di legge. Sono state manifestate alcune perplessità, che però non sono di carattere sostanziale.

A me sembra che, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Camangi sull'automaticità della legge, altre dichiarazioni non siano necessarie, perché la preoccupazione che la garanzia dello Stato non comporti un impegno della Cassa depositi e prestiti, è una preoccupazione che investe tutti i finanziamenti che fa lo Stato col suo contributo e che vanno inseriti nel problema delle disponibilità di Cassa.

Tutto sommato, la Cassa depositi e prestiti non è che un grande istituto bancario e non può quindi non tenere conto delle disponibilità, direi quotidiane o mensili, in relazione alle quali può fare i finanziamenti. Ma se delle limitazioni vi sono, è evidente che, nel quadro di queste limitazioni, una certa precedenza avrà il problema edilizio, per la sua importanza e soprattutto per l'automaticità di questa legge.

Per quanto riguarda la proposta del collega De Cocci, io vorrei pregarlo di non insistere, perché una estensione dei benefici ad altri istituti che agiscano, sia pure, sul piano nazionale, ma che evidentemente non rispondano a tutti i requisiti degli Istituti autonomi per le case popolari, non farebbe che diminuire le possibilità che gli istituti stessi hanno di inserirsi nei rapporti con la Cassa depositi e prestiti, con la prospettiva di sicura e immediata garanzia di mutuo.

L'onorevole De Cocci ha citato alcuni istituti; ma io potrei riprendere l'elencazione che il Ministro dei lavori pubblici fece in Commissione, a proposito della sovvenzione all'Istituto edilizio dei maestri elementari, per dimostrare più chiaramente che l'estensione di questi benefici a tutti gli istituti che operano sul piano nazionale non avrebbe altro effetto che quello di aggravare la funzionalità, ai fini delle realizzazioni edilizie, degli Istituti autonomi per le case popolari e quindi ritarderebbe la risoluzione del problema edilizio dei nostri comuni.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Senza addentrarmi nello

studio delle questioni che sono state sollevate, vorrei dire qualche cosa sull'aspetto concreto della legge, per vedere se essa è operante al fine di facilitare le costruzioni edilizie.

Il testo che abbiamo presentato alla Commissione è esattamente quello che fu presentato dal Ministero nella passata legislatura, senza tenere conto degli emendamenti che furono approvati in questa sede. Se abbiamo presentato quel testo, è perché esso è il frutto di un accordo interministeriale tra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero del tesoro. L'indirizzo del Ministero dei lavori pubblici, a se stante, è per una legge la quale veramente renda operante lo strumento della garanzia dello Stato, in modo da sollecitare e facilitare l'esecuzione delle opere finanziate col contributo.

Però su questa strada si incontrano due difficoltà, che rappresentano il punto di dissenso tra il Ministero dei lavori pubblici e quello del tesoro. Il testo che è stato presentato rappresenta in certo modo la transazione e l'accordo. I punti di dissenso, che in questo momento sono i punti di dissenso fra il testo ministeriale e l'opinione della Commissione, sono, come dicevo, sostanzialmente due. Prima di tutto, esiste il problema se lo Stato debba garantire i mutui della Cassa depositi e prestiti temporaneamente, come dice il Ministero del tesoro, o in via permanente e organica; cioè se la funzione della garanzia debba essere esercitata dal Ministero del tesoro entro certi limiti di tempo, o permanentemente, come una funzione propria dello Stato.

Ora è chiaro che il Ministero del tesoro obietta che la funzione di assicurare gli alloggi è una attività dei comuni; mentre si risponde che è invece una attività di carattere pubblico, involgendo un interesse che va al di là di quelli che possono essere i compiti specifici dei comuni.

L'altro punto di dissenso riguarda il sistema della controgaranzia e soprattutto l'applicazione della garanzia dello Stato solo al caso che i comuni abbiano dimostrato l'impossibilità di garantire essi stessi.

Evidentemente le due cose sono collegate: ma il documentare che vi sia, da parte dei comuni, l'impossibilità di garantire i mutui, significa, come è stato osservato, portare questa procedura molto per le lunghe, come è accaduto nei pochi esperimenti che sono stati fatti.

Mi rendo conto comunque che gli emendamenti che vengono presentati sono diretti

a rendere sollecito e operante il sistema della garanzia e quindi l'attuazione del programma edilizio. Perciò mi rimetto a quello che farà la Commissione, dopo averla, come era doveroso da parte mia, informata di questa divergenza di opinioni e della esigenza, per dovere di lealtà, del Ministero dei lavori pubblici di restare fermo al testo ministeriale, perché esso rappresenta il frutto di un accordo tra il Ministero del tesoro e quello dei lavori pubblici.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo presentato dal Governo:

« In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari nel primo quinquennio della data di entrata in vigore della presente legge sono garantiti dallo Stato ove i comuni interessati si trovino nella impossibilità di garantire, in tutto o in parte, con la sovrimposta fondiaria e con l'imposta di consumo, i mutui stessi.

La garanzia è data con decreti del Ministro per il tesoro ».

Do lettura dell'articolo 1 nel testo proposto dalla IV Commissione finanze e tesoro:

« I mutui con contributo erariale, da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari, sono garantiti dallo Stato.

La concessione del contributo comporta la garanzia di cui al comma precedente. I relativi decreti del Ministro dei lavori pubblici sono comunicati al Ministro del tesoro, il quale ha facoltà di accendere ipoteca di primo grado sulle aree destinate alla costruzione di fabbricati da edificarsi con i mutui garantiti dallo Stato, nonché sui fabbricati stessi appena costruiti ».

**CAMANGI.** Mi viene in questo momento un dubbio, che sottopongo al relatore e alla Commissione, nella speranza che sia un dubbio infondato. Con la dizione del primo comma dell'articolo 1 emendato, è evidente, anche per quello che dice il secondo comma, che questa garanzia è data soltanto nei confronti dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e non anche dei mutui contratti con altri istituti.

**CAIATI, Relatore.** È evidente.

**CAMANGI.** È anche evidente allora che, non avendo stabilito l'obbligatorietà e l'automaticità della concessione del mutuo, oltre

all'automaticità della garanzia, se la Cassa depositi e prestiti rifiuta di concedere il mutuo l'Istituto delle case popolari si trova esattamente come si trovava prima. Per cui, potendo in subordinata richiedere il mutuo a un altro istituto che non sia la Cassa depositi e prestiti — per esempio l'I. N. A., lo I. N. A. I. L., ecc. — in questo caso non solo perderebbe il beneficio rappresentato dal fatto di ottenere il mutuo a condizioni di maggior favore presso la Cassa depositi e prestiti, ma perderebbe anche il diritto alla garanzia del mutuo presso gli altri istituti; il che renderebbe non dico impossibile, ma molto più difficile la concessione del mutuo.

Ora io non vedo perché, una volta stabilito il criterio che il mutuo, correlativo al contributo, deve essere garantito dallo Stato, questa garanzia debba essere subordinata al fatto che il mutuo sia stato contratto con la Cassa depositi e prestiti e non con altri istituti.

Penso perciò che si potrebbe modificare il primo comma, sopprimendo le parole « con la Cassa depositi e prestiti ».

CAIATI, *Relatore*. Secondo me vi sono tre ragioni sostanziali per cui la dizione del primo comma dovrebbe rimanere quella che ha testé letto il Presidente nel testo emendato. Innanzitutto, una modificazione di indole finanziaria richiederebbe il nuovo intervento della IV Commissione finanze e tesoro. E la modifica è di indole finanziaria, perché rappresenta una garanzia dello Stato, estesa oltre i limiti normali. Inoltre, gli Istituti autonomi per le case popolari non hanno interesse ad andare a cercare mutui presso altri istituti, per i tassi più alti che questi praticano. Infine, questa norma serve proprio a porre i finanziamenti riguardanti gli Istituti autonomi per le case popolari sullo stesso piano delle opere a carattere non differito, riguardanti gli enti locali, per i quali è previsto il finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti. Se noi ammettessimo — e questo sarebbe il riflesso più negativo della situazione — che gli Istituti autonomi per le case popolari possano ricorrere anche ad altri istituti, fruendo però della garanzia dello Stato, noi metteremmo gli istituti finanziatori, che hanno carattere più o meno previdenziale, completati da altri istituti, nella condizione di preferire soltanto questi mutui garantiti dallo Stato, mentre tutti gli altri mutui che avrebbero la possibilità di contrarre coi comuni e che non fossero garantiti dallo Stato, non troverebbero possibilità di accoglimento nelle disponibilità o nella buona intenzione e comprensione di

questi istituti finanziatori. Con questa estensione si verrebbe insomma a precludere ai comuni la possibilità di contrarre con detti istituti finanziatori quei mutui che non fruiscono del contributo erariale e che ineriscono a particolari esigenze comunali, sia per dimissione di passività, sia per pagamento di spese di spedalità, sia per incremento del fondo pensioni, sia per lavori di competenza dei comuni.

ANGELUCCI NICOLA. Oltre alle ragioni esposte dal relatore, ve n'è un'altra che consiglia di non accettare la proposta Camangi. Il mutuo richiesto alla Cassa depositi e prestiti comporta un abbassamento delle pigioni che gli Istituti per le case popolari applicano, in relazione all'interesse più basso che richiede la Cassa.

Per quanto riguarda, poi, i mutui con altri istituti finanziari, rilevo che, mentre la Cassa depositi e prestiti non accetta garanzie ipotecarie, questi altri istituti le accettano, e l'Istituto delle case popolari è in grado di fornirle. Non v'è bisogno, perciò, dell'intervento dello Stato. Una estensione, quindi, complicherebbe le cose e non è neppure necessaria. La necessità dell'intervento dello Stato con la sua garanzia è quella di sollevare i comuni, di fronte alla Cassa depositi e prestiti che non accetta garanzie ipotecarie, dalla cessione delle entrate comunali, le quali possono servire invece per accendere altri mutui per opere pubbliche di spettanza dei comuni.

CERVONE. Vorrei rifarmi allo scopo specifico per cui noi siamo qui a discutere questa legge. Lo scopo specifico è quello duplice di fare in modo che gli Istituti autonomi per le case popolari possano costruire e che, per costruire, non abbiano bisogno della garanzia dei mutui da parte delle amministrazioni comunali.

L'obiezione dell'onorevole Camangi poggia sulla ipotesi — ammesso che la Cassa depositi e prestiti non avesse a fare i mutui agli Istituti autonomi per le case popolari — di come si comporterebbero le Case popolari, data questa dizione. Ma io credo che si possa ovviare a questa obiezione, domandando: se, oggi come oggi, la Cassa depositi e prestiti ponesse difficoltà ai comuni, l'Istituto delle case popolari cosa farebbe?

Qui non si discute della possibilità o meno che la Cassa depositi e prestiti conceda i mutui, ma è in discussione la sostituzione della garanzia del comune con quella dello Stato. Se la Cassa faceva prima i mutui con la garanzia del comune, non si capisce perché non

dovrebbe farli oggi con la garanzia dello Stato. Data questa realtà, mi pare che l'obiezione Camangi cada.

GUARIENTO. Mi sembra che l'onorevole Camangi abbia prospettato questo pericolo: che il Ministero del tesoro, il quale accetta malvolentieri di dare questa garanzia, possa suggerire alla Cassa depositi e prestiti di mettere da parte i mutui che esso dovrebbe garantire.

Quindi bisognerebbe, secondo me, che vi fosse automaticamente l'obbligo per la Cassa depositi e prestiti di finanziare questi mutui. Altrimenti sussiste il pericolo a cui accennava l'onorevole Camangi.

MATTEUCCI. Il collega Guariento mi ha preceduto in un chiarimento che volevo dare. Il Tesoro indubbiamente cede a malincuore su questa garanzia e si è battuto per avere quel tipo di compromesso, sfociato nella legge presentata dal Governo. Il compromesso poi è saltato per aria ed è diventato una norma definitiva, che contrasta con quella che è la direttiva della Direzione generale del bilancio dello Stato, la quale osserva che essa importa una garanzia di cui non si conosce neppure l'estensione.

Credo che sia la prima volta, o per lo meno una delle rarissime volte, in cui effettivamente il Parlamento ha fatto sentire che è lui che deve decidere e legiferare e non la direzione generale del tesoro.

Però v'è il processo alle intenzioni, di cui ha parlato chiaramente l'onorevole Guariento e che era già in fondo all'osservazione del collega Camangi: l'intervento della direzione generale del bilancio sulla Cassa depositi e prestiti porta a una limitazione dei mutui, per gravare il meno possibile il Tesoro. Ci vorrebbe quindi l'automaticità; ma l'automaticità porta a una certa divisione degli investimenti. Qui ci troviamo sempre di fronte al problema degli investimenti, che l'onorevole Camangi, quando era al banco del Governo, non ha voluto mai risolvere. Bisogna stabilire quanto si vuole investire per l'edilizia, e allora si farà un consorzio di istituti di credito edilizio.

Naturalmente capisco la gravità di una legge che stabilisca per la Cassa depositi e prestiti la tassatività dei mutui. Si viene ad impegnare una parte dei fondi, senza sapere che cosa si lascia scoperto, mentre le possibilità della Cassa depositi e prestiti sono quelle che sono. Sarebbe un legiferare con troppa leggerezza. Io invece accetterei l'altro concetto della garanzia dello Stato anche a eventuali altri istituti che concedessero i mutui,

qualora si fosse dimostrato che la Cassa depositi e prestiti ha rifiutato il mutuo.

PASINI. Potrebbe veramente accadere che la Cassa depositi e prestiti concedesse i mutui con estrema difficoltà, se questa fosse l'intenzione del Tesoro. Ma anche se noi aprissimo un'altra porta agli Istituti autonomi per le case popolari, qualora la Direzione generale del tesoro avesse veramente l'intenzione di restringere la borsa della Cassa depositi e prestiti, avrebbe tutti i mezzi a sua disposizione per far prendere ai mutui un'altra strada. Si avrebbe così un aumento nel costo del denaro, che si ripercuoterebbe sul costo degli affitti. E noi avremmo raggiunto il risultato perfettamente opposto ai nostri intendimenti.

Del resto, il testo che oggi ci viene presentato è il risultato di un incontro di diverse esigenze. Mi pare che l'esigenza attuale sia quella di approvare questa legge, perché una discussione più approfondita potrebbe anche compromettere tutto.

VERONESI. Anche io ritengo che l'ottimo sia nemico del buono. E in questo caso, volendo eccessivamente garantire contro ogni possibilità di trovare ostacoli presso la Direzione generale del tesoro o presso il Ministero, faremmo una legge che non chiuderebbe mai tutti i buchi, attraverso i quali si può sfuggire. Quindi proviamo a concedere un po' di buona fede e a ritenere che si voglia seguire la volontà del legislatore, il quale vuole sostanzialmente sostituire alla garanzia dei comuni — che non sono sempre stati in condizioni di darla e che non è neppure giusto che la diano, perché hanno altri oggetti affidati alle loro cure — la garanzia dello Stato. Quindi, i problemi nascenti da come si finanziano gli Istituti per le case popolari presso questo o quell'istituto finanziario, e dalle condizioni che questi istituti pongono per quanto riguarda la concessione e gli interessi, rimangono tali e quali come prima. L'unica cosa che muta è l'intervento dello Stato in sostituzione del comune e questo riguarda più i comuni che gli Istituti per le case popolari. Vengono facilitate le operazioni degli Istituti, in quanto vengono facilitati i comuni.

Del resto, avremo sempre modo di modificare la legge, se vedremo che non è operante.

PACATI. Non avrei molto da aggiungere a quello che ha detto l'onorevole Veronesi. È certo che se domani si verificheranno delle difficoltà, vi sarà sempre la Commissione, pronta ad apportare quelle modificazioni che saranno necessarie. Direi, quindi, che si dovrebbe approvare l'articolo così come è, poi-



ché anche con altre aggiunte o modificazioni verranno sempre fuori delle difficoltà.

CAMANGI. Mi rendo conto delle difficoltà. Tuttavia sento di non potere abbandonare le mie osservazioni puramente e semplicemente, senza per lo meno uno scarico di coscienza.

Io ritengo che alcune delle obiezioni che sono state fatte sono fondate su un presupposto sbagliato. Per esempio, il collega Cervone dice che, come i mutui si concedono oggi con la garanzia dei comuni, a maggior ragione si concederanno domani con la garanzia dello Stato. Il ragionamento è apparentemente logico, ma manca di un presupposto: che gli Istituti per le case popolari i loro mutui li hanno sempre fatti, per la stragrande maggioranza — se non sarà il 90 sarà l'80 per cento o poco meno — non con la Cassa depositi e prestiti, ma con altri istituti, come l'I. N. P. S., l'I. N. A., ecc. Quindi quella obiezione avrebbe esatto fondamento, se si trattasse soltanto di sostituire la garanzia dei comuni con quella dello Stato. Ma siccome, invece, il presupposto è che gli Istituti per le case popolari fanno i mutui con la Cassa depositi e prestiti per una aliquota molto limitata, evidentemente il discorso non fila più.

Il collega Guariento ha posto molto rapidamente e drasticamente il dito sulla piaga. In sostanza la questione è questa: finché la Cassa depositi e prestiti, la quale dipende dal Ministero del tesoro, avrà la facoltà di concedere o non concedere i mutui, è evidente che sia legittimo prevedere, anche senza fare il processo alle intenzioni, che questi mutui non saranno fatti o saranno fatti in misura limitatissima.

Vorrei ricordare ai colleghi un precedente in materia, che purtroppo comprova che questo non è un processo alle intenzioni, ma un dato di fatto obiettivo. Vi fu un decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1560, che tentava allora di risolvere lo stesso problema che stiamo tentando di risolvere adesso. Quel decreto autorizzava la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui agli Istituti per le case popolari, limitatamente alle leggi nn. 399 e 261. Specialmente la legge n. 399 comportava un contributo larghissimo, perché prevedeva la concessione di un contributo in contanti del 50 per cento, più il 3 per cento sull'altro 50 per cento; quindi il mutuo era quasi totalmente coperto dal contributo dello Stato. Tuttavia, pur avendo limitato la facoltà alla Cassa depositi e prestiti di concedere mutui

limitatamente a queste due leggi che si presentavano sotto questo speciale aspetto, non mi risulta che la Cassa depositi e prestiti abbia concesso neppure uno di questi mutui. Cosicché quel decreto rimase inoperante. Questo precedente, sia pure un po' diverso, ci invita a stare in guardia.

Infine, non vedo perché si debbano trovare obiezioni a stabilire che la garanzia dello Stato deve essere data nei confronti di un altro istituto che non sia la Cassa depositi e prestiti. Una volta che lo Stato deve garantire, sia che garantisca l'istituto A ovvero l'istituto B, praticamente il rischio che lo Stato corre rimane lo stesso.

A questo proposito, mi permetto di sottoporre all'attenzione dell'onorevole presidente il mio modesto parere che questa eventuale modifica non dovrebbe essere sottoposta ancora alla Commissione finanze e tesoro, perché non comporta una variazione negli impegni. In definitiva, una volta accettato dalla IV Commissione il principio della garanzia dello Stato, non vedo perché ancora la IV Commissione dovrebbe intervenire per il solo fatto che questa garanzia riguardi un'operazione fatta con un istituto piuttosto che con un altro.

Detto questo, mi rimetto alla Commissione, pregando gli onorevoli colleghi di esaminare attentamente queste osservazioni, perché non avvenga che anche questo provvedimento faccia la fine del precedente e cioè resti una delle tante grida senza nessuna conseguenza concreta.

CAIATI, *Relatore*. Dichiaro che non sono d'accordo col punto di vista espresso dal collega Camangi. Premetto che il decreto al quale egli si è richiamato è un decreto che non stabilisce tassativamente un obbligo da parte della Cassa depositi e prestiti di concedere mutui.

CAMANGI. Neppure questa legge.

CAIATI, *Relatore*. Là si parla solo di autorizzazione e non è prevista la garanzia da parte dello Stato. Qui invece si parla in termini molto restrittivi, perché si dice: « I mutui con contributo erariale, da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari, sono garantiti dallo Stato ».

In secondo luogo, qui per lo meno la tassatività è prevista per quanto riguarda i rapporti degli Istituti autonomi per le case popolari con la Cassa depositi e prestiti. Ma poiché il problema è sempre quello di tenere presenti le disponibilità non solo della Cassa depositi e prestiti, ma anche di tutti gli isti-

tuti finanziari che sono nel paese, se noi consentiamo — questo mi pare che dovrebbe essere l'argomento più importante — che altri Istituti finanziatori possano essere messi alla pari con la Cassa depositi e prestiti nel fare mutui anche con gli Istituti autonomi per le case popolari garantiti dallo Stato, è evidente che siamo noi i primi a dare un'arma nelle mani della Cassa depositi e prestiti per eludere una norma che rende impegnativa la contrazione di mutui con la Cassa stessa. La rende impegnativa, naturalmente, in relazione alle disponibilità della Cassa, perché, come giustamente ha osservato l'onorevole Matteucci, non possiamo senz'altro stabilire un obbligo categorico in quanto, impegnando una certa parte delle disponibilità della Cassa depositi e prestiti, escludiamo la possibilità di accoglimento di altre richieste per mutui che si riferiscono ad altre operazioni riguardanti i comuni e che sono anche assistite dal contributo erariale dello Stato.

In questo momento la Cassa depositi e prestiti non fa altri mutui se non quelli con contributo erariale; quindi ha escluso tutte le altre forme di assistenza finanziaria ai comuni. A chi devono rivolgersi i comuni per tutti gli altri loro bisogni, rappresentati dalle spese di ospitalità, dal pagamento degli impiegati, dalla normale manutenzione degli edifici di interesse comunale o delle strade, dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle fognature, e via di seguito? Tutte queste funzioni, per le quali la legge non prevede contributi erariali, debbono necessariamente confluire in quelle forme di assistenza finanziaria che sono riservate agli altri Istituti finanziari, previdenziali o assimilati.

Ma v'è un'ultima considerazione, ed è quella fatta presente dal collega Matteucci. Dobbiamo preoccuparci di avere dei tassi minimi e di far sì che il contributo dello Stato, intervenendo a fianco di questi tassi minimi, praticati soltanto dalla Cassa depositi e prestiti, influisca anche su quelle quote di ammortamento, per quanto riguarda gli impegni che gli Istituti vanno a contrarre, con riflessi evidenti sugli affitti. Perché il problema è appunto quello di giovare alle classi meno abbienti, nell'interesse delle quali si debbono costruire le case.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei riportare la Commissione nei limiti di questo provvedimento. Se noi, attraverso una legge, sia pure importante come questa, ma con finalità particolari e specifiche, vogliamo affrontare tutto il pro-

blema generale dell'edilizia e quello molto più ampio ed impegnativo degli investimenti, evidentemente poniamo questa legge in una serie di difficoltà dalle quali non riusciremo a districarci. Se invece restiamo nell'ambito di questo provvedimento, probabilmente faremo una legge che avrà la sua utilità e potrà marciare speditamente.

La finalità di questo provvedimento è quella di sgravare i comuni dall'obbligo di garantire i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari e di consentire che le disponibilità che i comuni hanno sulla sovrinposta fondiaria e sulle imposte di consumo vengano destinate ad altre esigenze proprie dei comuni, in modo particolare a garantire i mutui che i comuni debbono fare per la legge n. 589 e per sanare i bilanci.

Chi ha pratica di amministrazioni comunali, sa in quali condizioni si trovino in questo momento i comuni e come, in molti casi, le esigenze proprie dei comuni — perché sono esigenze proprie dei comuni quelle della legge n. 589 — vengano mortificate per poter venire incontro a una esigenza che non è propria dei comuni, come quella di garantire i mutui degli Istituti autonomi per le case popolari con la Cassa depositi e prestiti.

Ora noi stabiliamo con una legge che solo i mutui contratti dagli Istituti per le case popolari con la Cassa depositi e prestiti — che non può essere posta sullo stesso piano degli altri istituti finanziari per la provenienza del risparmio che affluisce ad essa, per la sua costituzione, per gli organi che la dirigono — e con la finalità di sgravare i comuni, vengano sostenuti dalla garanzia dello Stato.

Ma pare che questa legge venga discussa in una atmosfera di diffidenza. Si dice che in pratica la Cassa depositi e prestiti non ha intenzione di concedere questi mutui, di impegnare il suo risparmio in questa direzione; e allora, anche quando vi sarà la garanzia dello Stato, la Cassa si esimerà da questi compiti.

Questo a me sembra eccessivo. Quando siamo arrivati al testo che vi abbiamo presentato, sia pure rappresentando esso una transazione, è già superato lo stadio della diffidenza, perché è evidente che si vuole cercare di accentuare l'orientamento del risparmio che affluisce alla Cassa depositi e prestiti verso investimenti a carattere edilizio.

Possiamo qui prevedere, come chiede l'onorevole Camangi, che nel momento stesso in cui si concede il contributo all'Istituto per le case popolari, si garantisca per legge la

automaticità del prestito da parte della Cassa depositi e prestiti?

CAMANGI. Questo l'ho abbandonato.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Comunque, il problema è affiorato. Non nego che vi sia l'esigenza di far corrispondere ai contributi anche il credito necessario per rendere efficiente la concessione del contributo. Però questo involge un problema di carattere generale che non mi sento di affrontare in questa sede e per il quale la Commissione dei lavori pubblici non è competente a pronunciarsi. Perché, quando abbiamo bloccato una parte delle disponibilità per orientarle verso l'edilizia, senza sapere che cosa abbiamo lasciato scoperto, rischiamo di fare una cosa dannosa per la nazione. Quindi non potrebbe questo problema essere adeguatamente affrontato in questa sede.

L'altra proposta è questa: si ammettano anche gli altri istituti alla garanzia dello Stato. Ho già risposto prima che in tanto qui si concede la garanzia dello Stato, in quanto si tiene conto delle caratteristiche proprie della Cassa depositi e prestiti, sia per gli organi che la dirigono, sia per la sua struttura, sia per il denaro che affluisce ad essa.

Si dà la garanzia dello Stato per un altro motivo: perché qui abbiamo i mutui al 5,80 per cento e quindi l'intervento dello Stato facilita l'afflusso del risparmio a un tasso inferiore, favorendo l'esigenza popolare di dare delle case al fitto più basso possibile. Non so in quale rischio ci metteremmo domani, se garantissimo tutti gli istituti, qualsiasi costo dovessero avere questi mutui. Verremmo a impegnare lo Stato in operazioni finanziarie che lo Stato non è in nessun modo in grado di poter controllare. Quindi i mutui e i fitti che ne derivano potrebbero salire a delle quote altissime e in qualsiasi condizione verremmo a dare l'avallo dello Stato.

Credo, poi, che nell'interesse dell'edilizia restringere questo privilegio sia un bene, perché, nonostante tutte le diffidenze che qui si possano manifestare, la Cassa depositi e prestiti concederà più facilmente dei mutui che siano garantiti dallo Stato, piuttosto che dei mutui i quali abbiano altre forme di garanzia, meno sicure della garanzia propria dello Stato; e sarà più facile, così, che una quota delle disponibilità della Cassa affluisca alla edilizia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo proposto dalla IV Commissione finanze e tesoro, fino alle parole: « al Ministro del tesoro ».

(È approvato).

Pongo in votazione la soppressione della parte successiva dell'articolo, secondo l'emendamento dell'onorevole Camangi.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 2:

« I corrispettivi di uso dovuti dagli inquilini degli alloggi costruiti con mutui garantiti dallo Stato, saranno versati su un conto corrente postale intestato all'Istituto e vincolato a favore dello Stato.

Al versamento dei corrispettivi dovuti dagli inquilini inadempienti, provvederà, entro 10 giorni dalla loro scadenza, l'Istituto per le case popolari.

I prelievi dal conto corrente postale, di cui al presente articolo, possono essere effettuati dagli Istituti per le case popolari, previo nulla osta del competente intendente di finanza ».

CAIATI, *Relatore*. Propongo la soppressione di questo articolo, perché, prima di tutto, se permettessimo all'inquilino di versare la pigione su un conto corrente postale, evidentemente l'Istituto non avrebbe in pratica possibilità di riscuotere e i morosi aumenterebbero. Senza dire che vi sono delle persone che il conto corrente non lo usano con molta facilità e, siccome parliamo di gente modesta, dobbiamo preoccuparci anche del fatto che possa avere bisogno di ricorrere ad altri. La riscossione fatta direttamente dall'Istituto non solo serve a pungolare i morosi, ma anche a segnalare quelli che possono essere gli abusi che qualche volta si commettono negli alloggi delle case popolari. Ci sono infatti delle famiglie che subaffittano, facendo delle speculazioni. Evidentemente dobbiamo preoccuparci di dare la casa a gente che ha bisogno e non di autorizzare questi abusi. Chi è che può controllare, chi è che va mensilmente a visitare questi inquilini? Soltanto chi va a riscuotere la pigione per conto dell'Istituto. Quindi è bene che questo articolo 2 venga soppresso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 2, proposta dal relatore.

(È approvata).

L'articolo 3 suona in questi termini:

« Gli Istituti autonomi per le case popolari che chiedono la garanzia dello Stato ai sensi del precedente articolo 1 sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria, per tutte le entrate diverse da quelle previste dal prece-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1953

dente articolo 2, ad una Banca d'interesse nazionale o ad un Istituto di credito di diritto pubblico.

Le entrate stesse potranno anche essere versate su un conto corrente postale intestato all'Istituto distinto da quello di cui al precedente articolo 2.

Nelle convenzioni relative dovrà essere inserita una clausola che autorizzi l'intendente di finanza a prelevare sulle somme di spettanza dell'Istituto quelle corrispondenti alle annualità di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate ».

CAIATI, *Relatore*. Qui è evidente che si è voluto conglobare in un unico conto corrente postale e in un unico deposito tutto quello che appartiene all'Istituto per le case popolari e che non è soltanto fitto o quota di ammortamento, ma può essere anche canone di portierato, canone di manutenzione, cioè che sono comprensivi e vengono versati in una unica volta all'Istituto.

Io propongo di sostituire il testo dell'articolo con quello proposto dalla IV Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Do lettura del testo dell'articolo 3 proposto dalla IV Commissione finanze e tesoro

« Gli istituti autonomi per le case popolari sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria per tutte le entrate a una delle aziende di credito previste dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Le entrate stesse potranno anche essere versate su un conto corrente postale intestato all'Istituto.

Nelle convenzioni relative dovrà essere inserita una clausola che autorizzi l'intendente di finanza a prelevare sulle somme di spettanza dell'Istituto quelle corrispondenti alle annualità di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato, scadute e non pagate ».

CAMANGI. Io sono d'accordo sulla nuova formulazione, salvo qualche piccola modificazione. Trovo, infatti, che qui, all'inizio dell'articolo, si dice: « Gli Istituti autonomi per le case popolari, che chiedono la garanzia dello Stato »

PRESIDENTE. Nel nuovo testo sono state soppresse le parole « che chiedono la garanzia dello Stato ».

CAMANGI. Allora non sono più d'accordo. Io volevo proporre di sostituire alla parola « chiedono » la parola « ottengono », perché non vedo la ragione per cui dovremmo obbligare un Istituto autonomo per le case popo-

lari ad adottare questo sistema di tesoreria, quando abbia chiesto, ma non ottenuto, la garanzia dello Stato. Evidentemente questo articolo 3 è fatto allo scopo di garantire quella garanzia — per così dire —; ma nell'ipotesi che quella garanzia non ci sia, lasciamo che l'Istituto faccia il suo servizio di tesoreria.

PRESIDENTE. Quindi l'onorevole Camangi propone di aggiungere: « che ottengono la garanzia dello Stato ». Il relatore è d'accordo ?

CAIATI, *Relatore*. Io sono convinto che una norma che serva a garantire il rischio dello Stato a questo riguardo non sia inopportuna. Mi si dice che ci potrebbero essere degli istituti che non ricorreranno alla garanzia dello Stato. Io devo, in ipotesi, ma in casi limitati, ritenere che si tratti di arabe fenici.

Non vedo quale possa essere la ragione per cui noi, che abbiamo in fondo allargato a tutti gli istituti finanziari la possibilità di tenere l'ufficio cassa per conto degli Istituti autonomi per le case popolari e che abbiamo anche pensato allo Stato attraverso il servizio di conto corrente intestato all'Istituto per le case popolari, non dovremmo mantenere questa norma, anche per una eventualità che il collega Camangi ha voluto affacciare. Io dico che lo Stato, sapendo di poter trovare i depositi presso un istituto bancario o presso il servizio postale, si riterrà più tutelato per poter fare fronte alla eventualità di quote di ammortamento scadute e non pagate dall'istituto.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'onorevole Camangi dice: Quando l'istituto non beneficia della garanzia dello Stato, perché lo dobbiamo obbligare a tenere questo servizio di tesoreria presso altri istituti di credito? Esso potrà provvedere direttamente. Quindi propone questo inciso: « Gli istituti per le case popolari che ottengono la garanzia dello Stato... ».

Io non ho gravi difficoltà ad accettare questo emendamento all'emendamento. Vi faccio solo una osservazione di cui la Commissione, se crederà, terrà conto per il valore che essa può avere. Non pare che questa potrebbe essere un'occasione per migliorare la posizione degli Istituti autonomi per le case popolari a proposito del servizio di tesoreria affidato a degli istituti che hanno una loro particolare fisionomia, che sono regolati in modo particolare della legge, il che gioverebbe a normalizzare questo servizio? Se la Commissione ritiene di tener conto di questa osservazione, ne tenga conto, altrimenti non ho difficoltà ad accettare il punto di vista dell'onorevole Camangi.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1953

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Camangi all'articolo sostitutivo del relatore, nel senso di aggiungere le parole: « che ottengono la garanzia da parte dello Stato ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, che assumerà il numero 2, nella dizione proposta dalla IV Commissione finanze e tesoro, modificata secondo l'emendamento Camangi ora approvato.

« Gli Istituti autonomi per le case popolari che ottengano la garanzia dello Stato ai sensi del precedente articolo 1 sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria, per tutte le entrate, ad una delle Aziende di credito previste dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Le entrate stesse potranno anche essere versate su un conto corrente postale intestato all'Istituto.

Nelle convenzioni relative dovrà essere inserita una clausola che autorizzi l'Intendente di finanza a prelevare sulle somme di spettanza dell'Istituto quelle corrispondenti alle annualità di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, che diviene articolo 3:

« In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente articolo 1, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte degli Istituti delle case popolari alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Istituto autonomo per le case popolari ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Cervone ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, preso atto che alcuni Istituti per le case popolari, pur essendo autorizzati a fruire dei mutui, non hanno ottenuto il finanziamento perché non capaci di garantirlo in alcun modo, afferma che la legge

oggi discussa e approvata si riferisce anche alle concessioni di cui sopra ».

**COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Se ponete mente con attenzione a quello che abbiamo approvato, vedete che praticamente questo ordine del giorno è superfluo. Noi facciamo riferimento alla concessione del contributo, e la concessione è un atto specifico del Ministro, è un decreto. Ora la promessa di contributo, che si fa al momento iniziale, è una cosa che non ha niente a che fare col decreto di concessione. Il decreto di concessione si fa nel momento in cui è assicurato il mutuo. Quindi sono compresi quei mutui che ancora non sono stati concessi.

**CERVONE,** Preso atto delle assicurazioni del Governo, ritiro l'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari ». (167):

Presenti e votanti . . . . .	41
Maggioranza . . . . .	21
Voti favorevoli . . . . .	39
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino, Angelucci Nicola, Baglioni, Basile Guido, Bontade Margherita, Caiati, Camangi, Cavazzini, Cervellati, Cervone, Cianca, Cortese Pasquale, Curti, De Biagi, De Capua, De' Cocci, Del Fante, Di Leo, Di Nardo, Garlato, Geraci, Giglia, Gorini, Grezzi, Guariento, Magno, Matarazzo Marcello Ida, Matteucci, Merenda, Messinetti, Montanari, Pacati, Pardini, Pintus, Polano, Pollastrini Elettra, Quintieri, Rigamonti, Sanzo, Veronesi, Villani.

**La seduta termina alle 12.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI